

SCHEDA: L'AUTONOMIA OGGI

PRIMO POSSIBILE LIVELLO DI IMPEGNO: LA FLESSIBILITÀ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

È il livello che continua a essere garantito dal Regolamento dell'autonomia (D.P.R. 275/99), in particolare dai suoi articoli 3, 4 e 5 che - già sperimentati e applicati in rapporto ai programmi e agli ordinamenti vigenti - possono vedere ulteriormente diffusa e potenziata la loro attuazione.

a) articolo 3 del D.P.R. 275/99 ("Piano dell'offerta formativa").

Rilancio dei POF, come momento di democrazia interna: centralità del collegio dei docenti (didattica versus tentazioni aziendalistiche);

b) articolo 4 del D.P.R. 275/99 ("Autonomia didattica")

A esempio, "articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina", "definizione di unità di insegnamento non coincidente con l'unità oraria", "percorsi didattici individualizzati", "articolazione modulare di gruppi di alunni di diverse classi o corsi", "aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari ecc.).

c) articolo 5 del D.P.R. 275/99 ("Autonomia organizzativa")

A esempio, "adattamenti del calendario scolastico", "flessibilità dell'orario anche attraverso programmazione plurisettimanale", "flessibilità nell'impiego dei docenti" ecc.

Nonostante il *vulnus* - non poco incidente - della rinuncia all'organico funzionale (e dello stesso possibile innalzamento dell'orario di cattedra) rimangono normativamente aperte tutte le opportunità offerte dalla flessibilità didattica.

SECONDO POSSIBILE LIVELLO DI IMPEGNO: AUTONOMIA CURRICOLARE

È il livello in cui l'autonomia delle scuole viene a implicare anche il terreno dei contenuti di insegnamento: è la materia disciplinata dall'articolo 8 del Regolamento ("*Definizione dei curricoli*").

Non a caso, è proprio su questo terreno che si è applicata la Commissione De Mauro, i cui lavori erano appunto tesi a porre le condizioni per dare concreta attuazione all'articolo 8.

Come è noto, la Commissione aveva compiutamente onorato questo impegno per la scuola di base, consentendo tra l'altro al Ministro di definire normativamente le indicazioni per la quota nazionale del curricolo della scuola di base. Ma come si sa, il Regolamento De Mauro, che recepiva e inquadrava i lavori della Commissione, è stato bloccato.

Significa forse questo che sul terreno della gestione del curricolo non ci sia oggi, *rebus sic stantibus*, più nulla da fare? Le cose non stanno così. Infatti resta tuttora vigente la prima e provvisoria applicazione dell'articolo 8 disciplinata dal D. I. 234/2000.

Decreto Interministeriale 234 del 26 giugno 2000

Articolo 1

Esso prevede che, sino al complessivo riordino dei cicli scolastici, gli attuali indirizzi di studio (comprese le sperimentazioni vigenti) vanno intesi - nelle loro scansioni, nei loro programmi e nei loro orari - come i "curricoli" di cui parla l'articolo 8. A essi possono applicarsi tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo già consentiti dal Regolamento dell'autonomia. Il D. I. 234/2000 può dunque avvalersi per una applicazione compiuta ed estesa non solo della flessibilità didattica e organizzativa garantita dagli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento, ma anche delle prospettive offerte dai suoi articoli 6, 7 e 11.

Articolo 2

Il cuore del Decreto 234/2000 va colto nel suo articolo 2. In esso si dice che ogni scuola può riorganizzare i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni. Il che sta a dire che i programmi attuali possono essere trasformati in veri e propri curricula.

In proposito, nella scuola elementare e media - nei comprensivi soprattutto - può allora essere possibile utilizzare largamente le indicazioni concrete dei lavori condotti dalla Commissione De Mauro. Nella scuola superiore gli esiti complessivi dell'attività della Commissione possono invece fornire criteri, suggestioni, modelli senza dubbio utili per rivisitare i programmi esistenti secondo modalità fondate su obiettivi e competenze. A tal fine le scuole possono ricorrere ampiamente anche agli articoli 6 e 7 del Regolamento.

COLLEGAMENTI CON IL D.P.R. 275/99 (REGOLAMENTO DELL'AUTONOMIA)

Articolo 6 ("autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo")

Al di là dei vari campi di ricerca e di sperimentazione contemplati dai tre commi dell'articolo, un particolare significato assume la lettera c) del comma 1 che consente alle scuole di esercitare l'autonomia di ricerca sul terreno della "innovazione metodologica e disciplinare". Si tratta di un importante supporto normativo alla possibilità, appunto prevista dal D. I. 234/2000, di rivisitare in termini curricolari gli attuali programmi.

Articolo 7 ("Reti di scuole")

Fondamentale resta la possibilità da esso offerta di sollecitare la collaborazione tra scuole su progetti condivisi e di organizzare un uso comune delle risorse disponibili. Ai fini del discorso che stiamo conducendo, va sottolineato soprattutto il comma 6, lettera a), per il quale una rete di scuole può istituire possono istituire "laboratori finalizzati alla ricerca didattica e sperimentale".

Inoltre, l'articolo 7 consente accordi di reti verticali, che potrebbero sperimentare progetti continuità curricolare.

In proposito è utile ricordare come non solo i piani e i regolamenti attuativi della legge 30/2000, ma pure i testi preparatori della "legge delega" Moratti considerino essenziale sciogliere i nodi relativi alla continuità. Certo tale problema può essere risolto in modo più compiuto nell'ambito di una riforma ordinamentale a tutto tondo. E tuttavia, come si è visto, esso essere affrontato anche nella attuale fase di transizione proprio ricorrendo agli strumenti offerti dall'autonomia.

Articolo 3

Nell'articolo 3 del D. I. 234/2000 si disciplina la quota curricolare a disposizione della scuola nella misura del 15% dell'orario complessivo e si precisa che essa può essere utilizzata per o per introdurre nuove discipline (ove ci siano insegnanti disponibili), o per realizzare compensazioni tra di esse o, con una sostanziale partita di giro, per confermare l'ordinamento esistente.

Come si vede, in questo caso i margini di manovra, soprattutto per la prima opzione, sono piuttosto ristretti. Essi potrebbero tuttavia essere allargati prevedendo le "modifiche strutturali" di cui all'articolo 11 del Regolamento dell'autonomia.

COLLEGAMENTI CON IL D.P.R. 275/99 (REGOLAMENTO DELL'AUTONOMIA)

Articolo 11 ("Iniziativa finalizzate all'innovazione")

Esso prevede che anche una singola scuola possa proporre - sottoponendola all'approvazione del Ministro - innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione tra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Si tratta di una procedura subordinata al giudizio politico del ministro pro tempore. L'attendibilità di tali proposte di "modifiche strutturali" appare evidentemente legata non solo alla qualità del progetto, ma anche all'autorevolezza dei proponenti. L'articolo infatti prevede che titolari della proposta possano essere il Consiglio nazionale della P.I., l'INVALSI, uno o più IRRE, una o più regioni o enti locali, una o più istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda queste ultime è chiaro che una proposta di innovazione ordinamentale e disciplinare andrebbe avanzata da una rete assai ampia di scuole, nazionalmente articolata e diffusa, ad esempio quella degli "istituti comprensivi".